ALLEGATO F

Procedura aperta per la fornitura di n. 10 autobus nuovi urbani/suburbani, Classe I, secondo il Reg. UNECE 107, da immatricolare in servizio pubblico di linea (CUP E11G21000010009) gestita, in qualità di stazione appaltante, da Trotta Bus Services s.p.a., sia in proprio che in nome e per conto di CIT – Consorzio Intercomunale Trasporti s.p.a.

- Lotto 1 n. 6 autobus con alimentazione a metano di lunghezza compresa tra 11,80 e 13,00 metri (CIG 9306848DEB);
- Lotto 2 n. 4 autobus con alimentazione diesel di lunghezza compresa tra 10,30 e 11,79 metri (CIG 930685862E).

SCHEMA DI CONTRATTO

, con sede legale in	, Via	(C.F./P. IVA), di seguito
anche indicata come "Committente", in pers	ona del proprio	Legale rappresentant	e pro tempore,
e			
, con sede legale in	, Via	(C.F./P. IVA), di seguito
anche indicata come "Fornitore", in persona de	el,		
congiuntamente			

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte, tramite la D.D. n. 907 del 05/04/2022, di attuazione della D.G.R. n. 4445 del 22/12/2021, aggiornata con la D.G.R. n. 2912 del 26/02/2021, ha determinato l'impegno finanziario, a favore delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio regionale, delle risorse pubbliche disponibili per l'acquisto di materiale rotabile;
- la Trotta Bus Services s.p.a., ai sensi del d.lgs. 50/2016, ha esperito, in qualità di stazione appaltante, sia in proprio che in nome e per conto di CIT Consorzio Intercomunale Trasporti s.p.a., una procedura aperta, mediante la pubblicazione di bando di gara sulla GUUE n. S del e sulla GURI V Serie Speciale "Contratti Pubblici" del, per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo della fornitura di n. 10 autobus nuovi urbani/suburbani, Classe I, secondo il Reg. UNECE 107, da immatricolare in servizio pubblico di linea, per un importo a base di gara pari a Euro 2.380.000,00 (duemilionitrecentottantamila/00) oltre IVA, composta da due lotti: Lotto 1 n. 6 autobus con alimentazione a metano di lunghezza compresa tra 11,80 e 13,00 metri (CIG 9306848DEB), per un importo a base di gara pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilae/00) oltre IVA, e Lotto 2 n. 4 autobus con alimentazione diesel di lunghezza compresa tra 10,30 e 11,79 metri (CIG

930685862E), per un importo a base di gara pari a Euro 880.000,00 (ottocentottantamila/00) oltre
IVA;
- a seguito dell'anzidetta procedura di affidamento, definita in data, è risultata aggiudicataria
provvisoria per il Lotto [o per entrambi i lotti], che ha formulato l'offerta
economicamente più vantaggiosa, conseguendo il punteggio complessivo di ed offrendo un
prezzo pari a Euro, (
- in data, intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie, si è completato l'iter procedurale
della gara con conseguente aggiudicazione definitiva al Fornitore, comunicata al medesimo con nota
prot. n del;
- la ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota, ivi compresa la garanzia
definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria rilasciata da del del
sensi degli artt. 93, commi 2 e 3, e 103 del d.lgs. 50/2016;
- la Committente ha proceduto alla positiva verifica, in capo alla, dei requisiti di ordine
generale e speciale, ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 [EVENTUALE, acquisendo, altresì,
l'informativa antimafia ai sensi degli artt. 90 ss. del d.lgs. 159/2011];
- l'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea GU/S n del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale
"Contratti Pubblici" n del;
- pertanto si può procedere alla stipula del Contratto d'appalto [EVENTUALE, fatta salva la condizione
risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, non essendo ancora pervenuta l'informativa
antimafia].
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
VALORE DELLE PREMESSE. ALLEGATI
1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2. Sono allegati al presente contratto:
- bando e disciplinare di gara e relativi allegati;
- capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- offerta integrale presentata in sede di gara dal Fornitore.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. La Committente affida al Fornitore, che accetta, la fornitura per l'acquisto di n autobus nuovi
urbani/suburbani, Classe I secondo il regolamento UNECE n. 107, alimentazione
emissioni Euro VI Step E (o successivo), lunghezza compresa fra, m e, m. [variabile a seconda
del o dei lotti considerati].

- 2.2. Gli autobus oggetto della presente fornitura debbono avere tutte le caratteristiche tecniche e costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto nonché dall'offerta tecnica presentata dal Fornitore, che, siglati e sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante del presente contratto.
- 2.3. Gli autobus oggetto di fornitura dovranno essere consegnati alla Committente franco deposito, pronti per l'immatricolazione e, quindi, dotati di tutta la documentazione necessaria al collaudo e per l'immissione in servizio, così come previsto dal citato capitolato speciale d'appalto.
- 2.4. Il Fornitore, firmando il presente atto, dichiara che gli autobus oggetto della fornitura hanno le caratteristiche coerenti con le norme attualmente vigenti in ordine alla finanziabilità dei veicoli da parte della Regione Piemonte.
- 2.5. Sono altresì a carico del Fornitore i corsi di formazione del personale della Committente nonché la fornitura di tutta la documentazione relativa agli automezzi oggetto della fornitura, come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3

IMPORTO DEL CONTRATTO

- 3.1. L'importo complessivo del contratto di fornitura ammonta a Euro (......), oltre I.V.A., determinato in base all'offerta formulata dal Fornitore in sede di gara.
- 3.2. L'importo unitario per singolo autobus, pertanto, convenzionalmente viene determinato in Euro (........), oltre IVA [per il Lotto 1 e in Euro (..................), oltre IVA per il Lotto 2].
- 3.3. Il suddetto ammontare è a corpo e con esso si intende compensato, senza eccezione alcuna, tutto quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, nonché qualunque altra spesa per dare completamente ultimata e finita a regola d'arte la fornitura formante oggetto del presente contratto.
- 3.4. Conformemente a quanto disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, l'importo del contratto di cui al primo comma è altresì comprensivo degli oneri per il corso di formazione del personale della Committente nonché per il rilascio della documentazione che dovrà essere fornita in virtù del presente contratto.
- 3.5. Il corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo è altresì comprensivo dei costi di immatricolazione, escluse soltanto la tassa di proprietà e l'assicurazione RC, a carico della Committente.
- 3.6. Il suddetto corrispettivo è fisso ed invariabile fino all'ultimazione della fornitura.

Articolo 4

TERMINE PER LA CONSEGNA. VERIFICHE E COLLAUDO

4.1. Il Fornitore effettuerà la consegna degli autobus, finiti ed allestiti così come previsto dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata dal Fornitore nonché dal presente atto, entro il termine di (......) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso la sede della Committente.

- 4.2. Il termine di consegna, di cui al precedente comma, è improrogabile.
- 4.3. Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili al Fornitore turbino o facciano sospendere la normale attività, i termini fissati per l'esecuzione della fornitura potranno essere prorogati, a richiesta del Fornitore medesimo, solo nella misura che la Committente riterrà giustificata dagli eventi stessi.
- 4.4. La custodia dei beni oggetto del presente contratto compete al Fornitore, fino alla data di consegna degli autobus oggetto di fornitura.
- 4.5. Prima di tale termine, in caso di avarie, smarrimento, furti, sinistri e altri eventi similari, anche se derivanti da cause di forza maggiore, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione delle parti comunque avariate o mancanti, senza alcun onere per la Committente.
- 4.6. Al collaudo di accettazione, alla verifica di esercizio ed al successivo collaudo definitivo degli autobus oggetto della fornitura si procederà con le modalità e nei tempi indicati nel capitolato speciale d'appalto, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

Articolo 5

PENALI

- 5.1. La penale da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto al termine indicato all'art. 4 del presente atto è disciplinato dall'articolo 16 del disciplinare di gara, al quale si rinvia per la disciplina delle relative modalità.
- 5.2. Si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale d'appalto, per la disciplina relativa alle altre penalità, riguardanti il mancato rispetto delle garanzie, le non conformità e la mancata reperibilità di ricambi, nonché al risarcimento del maggior danno ed alla risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore.

Articolo 6

CAUZIONE

- 6.1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, il Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la polizza fideiussoria/bancaria con massimale pari a Euro (.....), corrispondente al% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla in data, numero
- 6.2. La suddetta garanzia potrà essere escussa dalla Committente nei casi e limiti indicati dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
- 6.3. La garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data della comunicazione al Fornitore dell'approvazione del collaudo definitivo degli autobus oggetto di fornitura previsto nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. TRACCIABILITÀ

- 7.1. I pagamenti, previa emissione di regolari fatture elettroniche, saranno effettuati nel rispetto del d.lgs. 231/2002, a ... (......) giorni data fattura fine mese, purché il Fornitore superi positivamente le prescritte verifiche di regolarità contributiva.
- 7.2. L'emissione delle fatture da parte del Fornitore potrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo di accettazione positivo, di cui al precedente art. 4, ultimo comma.
- 7.3. In caso di ritardo nei pagamenti non imputabile al Fornitore, quest'ultimo, detratta una franchigia di 15 (quindici) giorni, potrà applicare interessi per ritardato pagamento nella misura corrispondente al tasso di riferimento BCE vigente al momento, maggiorato di 3,00 (tre/00) punti.
- 7.4. Il Fornitore assume irrevocabilmente ed incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 136/2010.
- 7.5. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 7.6. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della I. 136/2010, la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:
- "L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa nell'ambito del contratto sottoscritto con, identificato con CUP: E11G21000010009, CIG: 9306848DEB [e/o 930685862E], assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della I. 136/2010. L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa, si impegna a inviare copia del presente contratto a".
- 7.7. Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente copia dei subcontratti stipulati dal Fornitore medesimo diversi dai contratti di subappalto e assimilabili di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
- 7.8. La violazione degli obblighi di tracciabilità da parte del Fornitore costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 7.9. La Committente effettuerà il pagamento del corrispettivo di cui al precedente primo comma mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale i cui estremi saranno comunicati dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7, della l. 136/2010, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per il pagamento effettuato come anzidetto.

7.10. In occasione del pagamento il Fornitore è tenuto a rilasciare apposita quietanza a firma del proprio legale rappresentante.

Articolo 8

DIREZIONE TECNICA COMMESSA

- 8.1. Si dà atto che la direzione dell'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto per conto della Committente è assegnata a
- 8.2. Il referente del Fornitore relativamente al presente contratto è

Articolo 9

VINCOLI NORMATIVI

- 9.1. Il Fornitore dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di lavorazioni su autobus o che abbiano comunque attinenza o siano applicabili nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.
- 9.2. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza e della salute, nonché in materia di assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
- 9.3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di categoria nazionali e aziendali in vigore alla data di stipulazione del contratto di fornitura, nonché quelle che interverranno durante l'esecuzione del presente appalto di fornitura. Si obbliga, altresì, all'adempimento verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, previsti da leggi e contratti collettivi e integrativi di lavoro, con particolare riferimento alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- 9.4. Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, anche se il Fornitore non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

Articolo 10

DISPOSIZIONI SPECIALI

10.1. La fornitura di cui al presente contratto dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte e il Fornitore dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che ad essa verranno impartite all'uopo dalla Committente.

Articolo 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1. Fatte salve le clausole risolutive espresse contenute negli altri articoli del presente contratto, costituiscono causa di risoluzione le circostanze indicate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, della cui disciplina sarà fatta integralmente applicazione da parte della Committente.

Articolo 12

GARANZIE

12.1. Il Fornitore presta le garanzie disciplinate nel capitolato speciale d'appalto nonché nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Articolo 13

CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. CESSIONE DEI CREDITI

- 13.1. È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.
- 13.2. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
- 13.3. La cessione dei crediti è consentita nei limiti e nel rispetto di tutto quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

Articolo 14

INFORMATIVA SUL D.LGS. 231/2001

- 14.1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001.
- 14.2. In relazione al presente contratto, il Fornitore si impegna a tenere un comportamento tale da non esporre la Committente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto decreto.
- 14.3. L'inosservanza di tale impegno da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
- 14.4. Il Fornitore dichiara infine che non sussistono, da parte dello stesso, situazioni di conflitto di interessi ai fini della stipula del presente contratto.

Articolo 15

NORMATIVA APPLICABILE. CONTROVERSIE. ONERI TRIBUTARI

- 15.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti.
- 15.2. Ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Alessandria.
- 15.3. Sono a carico del Fornitore tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
- 15.4. Il presente contratto, che consta di pagine, è redatto in 3 originali, di cui uno per la registrazione.

....,

Il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto: art. 3 (importo del contratto); art. 4 (termine per la consegna, verifiche e collaudo); articolo 5 (penali); articolo 7 (termini e modalità di pagamento, tracciabilità); articolo 12 (garanzie); articolo 13 (cessione del

contratto, subappalto, cessione dei crediti); articolo 14 (informativa sul d.lgs. 231/2001); articolo 15 (normativa applicabile, controversie, oneri tributari).